

PROPOSTA DI LEGGE -Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno, Antonio Tutolo – “Programma eco-casa di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente” – 412/A (rel. Cons. Campo)

Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia

**Emendamento n. X (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani):**

Sostituire il comma 4 dell'art. 2 con il seguente:

*“4. La deliberazione di cui al comma 2 può altresì:*

- a) ridurre gli incentivi volumetrici e l'applicabilità della disciplina prevista per gli interventi edilizi della presente legge;*
- b) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;*
- c) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;*
- d) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.”*

**Relazione tecnica illustrativa:**

La richiesta di modifica si rende necessaria, in analogia al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 14/2009 e s.m.i., per consentire ai comuni di intervenire, oltre che per la definizione degli ambiti di intervento, anche per definire particolari deroghe sui parametri edilizi e urbanistici, quali l'altezza massima (H), l'indice di Copertura (Ic), la distanza dai confini (Dc), ecc., fondamentali per consentire agevolmente la realizzazione delle premialità volumetriche previste dagli artt. 3, 4 e 5, della legge che si intende approvare.

Ciò in accordo a quanto previsto dall'art. 2-bis comma 1-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che riporta come in ogni caso di intervento *“... che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con*

*ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti... omissis".*

Tale modifica non costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente, in quanto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera e della L.R. n. 20/2001 e s.m.i., la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da "modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457".

**Clausola di invarianza:**

La presente proposta di emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale